

# **STATUTO ASSOCIAZIONE AMI.CA**

## **AMICI CAPPONI**

### **Art. 1 DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA**

E' costituita l'Associazione Genitori AMI.CA. indicata di seguito come "Associazione", in forma di associazione culturale, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

Possono farne parte i genitori e gli alunni dell'istituto Comprensivo G. Capponi, nonché tutti coloro che decidano di associarsi al fine di perseguire i principi descritti al capitolo 2 del presente Atto Costitutivo.

L'Istituto Comprensivo G. Capponi è composto da:

- Scuola Primaria "G. Capponi" di Via Pestalozzi, 13 Milano;
- Scuola Primaria "D. Moro" di Via Pescarenico, 6 Milano;
- Scuola Secondaria di I grado "A. Gemelli" di Via Pescarenico, 2 Milano;
- Scuola Secondaria di I grado "A. Gramsci" di Via Tosi 21, Milano.

La sede dell'Associazione è in Via Pestalozzi 13 - 20143 a Milano, presso la scuola primaria Capponi.

L'Associazione ha durata indeterminata.

### **Art. 2 PRINCIPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Le azioni ed i contenuti dell'organizzazione sono ispirati ai valori della Costituzione Italiana e della tradizione dell'Istituto Capponi con particolare riferimento al pluralismo, alla non violenza, alla valorizzazione delle differenze e di ciò che è comune tra le culture, alla qualità della didattica ed alle esperienze di democrazia scolastica.

L'Associazione è laica e democratica, opera in regime di trasparenza consentendo l'effettiva partecipazione alla vita dell'organizzazione dei genitori, dei docenti e degli alunni.

### **Art. 3 FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli alunni e dei genitori dell'Istituto Comprensivo;
- promuovere ed intensificare la partecipazione delle famiglie per rendere più efficace la complementare opera educativa svolta dalla scuola;
- sostenere, finanziare e partecipare alle iniziative sportive, ricreative, culturali, formative e sociali che contribuiscono a migliorare la conoscenza tra le famiglie ed offrono ai bambini la possibilità di sviluppare le loro qualità;
- instaurare e mantenere una sistematica ed efficiente collaborazione con tutti gli Organi scolastici e il personale dell'Istituto Comprensivo;
- elaborare linee e programmi per favorire una maggiore partecipazione dei genitori alle attività per una più avanzata gestione sociale della Scuola.;
- l'Associazione si riserva di aderire ad altre associazioni che abbiano finalità simili alle proprie.

Per attuare concretamente le proprie finalità, l'Associazione potrà:

- realizzare programmi, progetti e altre attività sportive, culturali, formative, sociali e ricreative;

- organizzare e realizzare anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni mostre, incontri, laboratori artistici e ogni altra iniziativa tendente a realizzare i propri scopi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle attività descritte;
- aderire ad iniziative, aggregarsi e/o collaborare con altre organizzazioni, associazioni enti pubblici e privati o altro, purché questi abbiano finalità affini o complementari a quelle previste dallo statuto;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 4 PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative annuali e contributi dei soci;
- da contributi, oblazioni, donazioni, elargizioni, lasciti o successioni, rimborsi derivanti da convenzioni da parte di soci, privati, istituzioni pubbliche o private, associazioni, fondazioni, che condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione desiderino contribuire all'attività della stessa;
- da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o a favore di attività istituzionali statutariamente previste o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, tra i soci degli utili o avanzi di gestione, di fondo o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 5 ASSOCIATI E CRITERI DI AMMISSIONE**

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Possono farne parte dell'Associazione in qualità di associato i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto, o coloro che comunque ne esercitano la patria potestà, e tutti coloro che, riconoscendosi negli scopi dell'Associazione, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e facendone esplicita richiesta di adesione indichino di aver preso visione del presente Statuto e versino la relativa quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Si considerano associati fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo e l'originario statuto.

L'adesione all'associazione avviene attraverso la sottoscrizione del modulo di iscrizione predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione ad associato è deliberata, senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

La partecipazione all'Associazione non è trasferibile, neppure per successione e la qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa.

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

L'esercizio dei diritti di associato è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa.

La quota associativa è determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che fissa il termine entro il quale dovrà essere effettuato il versamento.

È facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tutti coloro che aderiscono assumono la qualifica di "associato" e hanno diritto ad un voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie (non sono ammesse deleghe).

La qualifica di associato si perde per recesso, decesso, morosità nel pagamento della quota associativa ed esclusione.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea degli associati quando il comportamento dell'associato rechi pregiudizio morale o materiale all'Associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.

L'associato può recedere dall'appartenenza all'Associazione mediante dichiarazione che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, con preavviso di non meno di 30 giorni dal termine fissato dal Consiglio Direttivo medesimo. Lo stesso Consiglio Direttivo provvederà ad annotare sul libro associato l'avvenuto recesso. Non è contemplata la restituzione della quota associativa.

## **Art. 6 ORGANI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere

Possono essere eletti alle cariche sociali preferibilmente tutti coloro che rivestano la qualifica di associato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non remunerate.

Potranno essere disposti rimborsi per spese documentate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E SUOI COMPITI**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati secondo quanto previsto all'articolo 6 dello Statuto.

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno in sessione Ordinaria entro il 31 Dicembre di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea Ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli associati, almeno sette giorni prima della data fissata.

La convocazione potrà essere consegnata a mano o per posta elettronica al recapito indicato da ciascun associato nel modulo di iscrizione, sul sito internet dell'Associazione o a mezzo affissione sulla bacheca dedicata e presente presso la sede legale dell'Associazione stessa.

La convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della riunione della prima e della seconda convocazione.

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria viene predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti scopi:

- discute e delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno
- definisce e approva il programma generale annuale di attività
- approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e da svolgere dell'Associazione
- approva l'adozione di regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- determina la quota associativa annua
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo (in numero tra 5 e 13)
- discute la relazione e l'operato dell'Associazione
- approva il bilancio consuntivo
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- elegge tra i componenti del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere
- delibera sulle modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio Direttivo
- delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione
- delibera sull'esclusione degli associati dall'Associazione
- discute eventuali problematiche relative all'Associazione

L'Assemblea Ordinaria si intende costituita validamente in prima convocazione se ad essa partecipano direttamente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto ai sensi del presente Statuto presenti in proprio. In seconda convocazione, a distanza almeno un giorno dalla prima convocazione, con i presenti aventi diritto al voto in proprio.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti all'assemblea.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti degli associati presenti, per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quinti degli associati per la delibera di scioglimento e di devoluzione.

## **Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero tra cinque e tredici membri, scelti dall'Assemblea degli associati preferibilmente tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente, organizzativo ed esecutivo dell'associazione. Provvede all'attuazione degli scopi sociali e alle delibere assembleari, dispone per il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione, amministra il patrimonio e predispose il bilancio consuntivo e il rendiconto delle attività, controlla l'operato del Tesoriere, riceve le domande di adesione dei nuovi associati che accoglie o rigetta.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria come da mandato degli associati.

I membri restano in carica per un periodo non inferiore a tre anni sociali e sono rieleggibili. Il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso anche in Sede diversa da quella sociale; è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, consegnato a mano, inviato per posta elettronica a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è

ridotto a tre giorni. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti gli associati e possono essere invitate anche persone esperte nelle materie sulle quali occorre deliberare, non necessariamente iscritte all'Associazione.

La delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei membri che lo compongono e in caso di parità decide il voto del Presidente. Delle riunioni viene redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente e che verrà pubblicato in bacheca e sugli altri mezzi di comunicazione e diffusione che l'Associazione avrà a sua disposizione per farlo.

Il Consiglio Direttivo interagisce con i Comitati Genitori riferite ai singoli Plessi. Il compito dei Comitati Genitori è di occuparsi in autonomia della gestione delle iniziative e delle problematiche di ogni singolo Plesso, riportando al Consiglio Direttivo.

## **Art. 9 PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente rimane in carica per un periodo non inferiore ai tre anni sociali ed è rieleggibile.

Il Presidente, e in sua vece il Vicepresidente, ha i seguenti compiti:

- a) indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci
- b) redige l'ordine del giorno e il verbale delle riunioni con il Vicepresidente e l'aiuto di un segretario associato ed incaricato allo scopo.
- c) mantiene i rapporti esterni.
- d) porta a conoscenza degli associati il rendiconto delle attività svolte durante l'anno sociale
- e) prende provvedimenti d'urgenza, in caso di oggettiva necessità, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Nell'apertura e nella gestione di conti correnti bancari e postali, la firma sociale del Presidente dovrà essere in abbinamento a quella del Tesoriere.

## **Art. 10 TESORIERE**

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti eletti dall'assemblea.

Rimane in carica per un periodo non inferiore ai tre anni sociali ed è rieleggibile. E' responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché dell'impiego e della gestione del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

## **Art. 11 ANNO SOCIALE**

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il mese di Dicembre di ogni anno e che verrà pubblicato in bacheca e sugli altri mezzi di comunicazione e diffusione che l'Associazione avrà a sua disposizione per farlo.

## **Art. 12 MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea con delibere assunte a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

Per deliberare lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno tre quinti degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore dell'associazionismo, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

### **Art. 13 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.